ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUGLI OLI MINERALI, SULL'ALCOLE, SULLE BEVANDE ALCOLICHE, SUI TABACCHI LAVORATI E IN MATERIA DI IVA CON QUELLE RECATE DA DIRETTIVE CEE E MODIFICAZIONI CONSEGUENTI A DETTA ARMONIZZAZIONE

Art. 25

Alcole etilico

L'alcole etilico e' soggetto ad accisa con l'aliquota di lire 1.166.000 per ettolitro anidro alla temperatura di 20 Celsius. Per alcole etilico si intendono:

a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;

b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;

c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione. Fino al 30 giugno 1996, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali, del siero e del permeato di siero di latte, e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa e' ridotta di lire 195.000 per ettolitro anidro. (3) I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e della sovrimposta di confine sull'alcole e sulle bevande alcoliche verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tali tributi, possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale, con il medesimo ordine del privilegio previsto dall'articolo 18, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sui beni mobili del debitore, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dei tributi anzidetti, qualora questo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1996, non più in vigore dal 1 aprile 2010 · versione 10

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione

Estremi	Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
Titolo	I — Armonizzazione della disciplina delle accise su oli minerali, alcole, bevande alcoliche e tabacchi lavorati, nonché altre imposizioni indirette sui consumi
Capo	III — Struttura e aliquote delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1993

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che la riduzione di aliquota prevista per l'alcole etilico dal comma 3 del presente articolo, e' stabilita nella misura di lire 124.600 per ettolitro anidro.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/armonizzazione-delle-disposizioni-in-materia-di-imposte-sugli-oli-331-1993/art-25-alcole-etilico/versione/10

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it